

Ai sensi del Regolamento comunale TARI del Comune di Valdieri sono previste le seguenti riduzioni:

Articolo 10

Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 18 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/211 e dell'art. 21, comma 7 D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti, le utenze domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 20% sulla tariffa unitaria, nella parte fissa e nella parte variabile, della categoria relativa alle abitazioni private. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, ed ha valore dal giorno successivo alla presentazione; una volta concessa, compete anche per gli anni successivi fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. La prima verifica della sussistenza dei requisiti avverrà entro 12 mesi dalla data di presentazione di denuncia, mentre per gli anni successivi il comune potrà procedere a tale verifica a campione.

2. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta del 66,66%. Dall'esenzione sono escluse le pertinenze che scontano, invece, la tariffa ordinaria. Al fine della menzionata agevolazione è necessario presentare al Comune, una autocertificazione che attesti tale condizione.

Articolo 11

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 18 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e dell'art. 21, comma 7 D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti, le utenze non domestiche possono accedere ad una riduzione annua del 20% sulla tariffa unitaria, nella parte fissa e nella parte variabile, della categoria relativa. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, ed ha valore dal giorno successivo alla presentazione; una volta concessa, compete anche per gli anni successivi fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. La prima verifica della sussistenza dei requisiti avverrà entro 12 mesi dalla data di presentazione di denuncia, mentre per gli anni successivi il Comune potrà procedere a tale verifica a campione.

Articolo 12

Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di

svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

4. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Articolo 13

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura pari al:

- a) **25%** per le utenze poste a una distanza **da 500 metri a 1.000 metri** dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
- b) **40%** per le utenze poste a una distanza **oltre 1.000 metri** dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 14

Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare precisamente (entità delle riduzioni), purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art. 1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.

5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale,

la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Articolo 15

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si prevede l'applicazione di una sola riduzione o agevolazione individuata in quella più favorevole al contribuente.